

Sent. n. 97/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78786 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv. Mario
Brizi.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato
servizio come militare e che l'INPS ha applicato
l'aliquota prevista dall'art 44 del T.U. n. 1092/1973

per il personale civile anziché quella più favorevole chiesta dal ricorrente del 44% prevista dall'art. 54 per il personale militare. Ha richiamato la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite e la giurisprudenza contabile, e ha concluso chiedendo in via principale la riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota del 44 per cento e in via subordinata del 2,445 annuo sulla quota retributiva, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, e con vittoria di spese e competenze con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Con comparsa di costituzione, il resistente ha rappresentato che è non trova applicazione l'aliquota del 44 per cento, ha richiamato la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite e la circolare INPS n. 107/2021 e ha rilevato che l'INPS sta procedendo d'ufficio alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo e, a tal fine, ha chiesto un rinvio. Ha concluso per la cessata materia del contendere.

Con decreto del 23/02/2023 il giudizio è stato riassegnato.

All'udienza del 28/02/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Andrea Parlatore per delega per il ricorrente si è riportato agli atti insistendo per le spese di lite e l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS si è riportato agli atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

In via preliminare, si rileva che non può essere accolta la richiesta dell'INPS di dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto il resistente non ha depositato la documentazione attestante il soddisfacimento della domanda.

Nel merito, la fattispecie in esame concerne l'individuazione dell'aliquota applicabile per il calcolo del trattamento pensionistico a favore del personale che ha prestato servizio nella Polizia di Stato.

Al riguardo occorre rilevare che l'art. 54, inserito nel capo II relativo al personale militare, commi 1 e 2, così dispone: "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento

della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.

Con la sentenza n. 1/2021 le Sezioni riunite hanno formulato i seguenti principi di diritto:

“La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

Le Sezioni riunite hanno ritenuto che l’aliquota del 44 per cento di cui all’art. 54 non si applichi al personale militare che abbia lasciato il servizio con più di venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18

anni.

Con la sentenza n. 12/2021 le Sezioni riunite hanno, poi, formulato il seguente principio di diritto:

“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

In tal ottica, tenendo conto della normativa di cui alla legge n. 335/1995 ma anche del suddetto art. 54, hanno rilevato che rientra nel sistema misto solo chi non ha maturato almeno 18 anni di servizio alla data del 31/12/1995 e, quindi, ne consegue che per la determinazione dell'aliquota del personale militare che rientra nel sistema misto occorre tener conto del 44 per cento di cui all'art. 54 diviso 17 anni, e tale operazione conduce al calcolo dell'aliquota nella misura annua del 2,445 annuo, che viene arrotondata in 2,44.

Il principio di diritto delle Sezioni Riunite vincola, come è noto, il giudice di primo grado, in quanto solo la sezione giurisdizionale d'appello può rimettere alle Sezioni Riunite la decisione dell'impugnazione qualora non condivida il principio di diritto (art. 117 c.g.c.).

Pertanto, in conformità all'orientamento consolidato della richiamata giurisprudenza, il ricorso va parzialmente accolto, riconoscendo al ricorrente la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota annua del 2,44% sulla quota retributiva.

Con riferimento agli oneri accessori sugli arretrati spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Le competenze legali sono compensate tenuto conto delle recenti pronunce delle Sezioni riunite, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la

Regione Lazio, in composizione monocratica

definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,

dichiara il diritto del ricorrente alla

riliquidazione della pensione in godimento con

applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo

sulla quota retributiva; sui maggiori ratei di

pensione conseguentemente dovuti, spettano gli

interessi nella misura legale e la rivalutazione

monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo

eventualmente eccedente quello dovuto per interessi),

con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo

e sino al pagamento;

- compensa le competenze legali, nulla per le

spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della

sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28

febbraio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA